

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1653-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VARALDO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BITOSSÌ, BARBARESCHI, FIORE, DI PRISCO, BOCCASSI,  
JORIO, MAMMUCARI, PALUMBO Giuseppina e SIMONUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1961

---

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1962

---

Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame ha lo scopo di corrispondere i benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, numero 455, e successive modificazioni ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che, essendo stati colpiti da silicosi durante il lavoro nelle miniere di carbone del Belgio, non godono di alcuna prestazione per detta malattia.

In Belgio, infatti, il regime assicurativo non considera la silicosi come malattia professionale, per cui il lavoratore affetto da essa deve attendere, per il riconoscimento dell'invalidità generica, e sempre che ne abbia diritto per avere trascorso in miniera un certo numero di anni, di avere raggiunto un elevato grado di menomazione fisica. Si trova così pressato dal tragico dilemma o di abbandonare il lavoro pur essendo privo di alcuna prestazione, o di continuare a lavorare fino all'estremo delle forze, quando cioè la silicosi ha raggiunto limiti poco conciliabili con la sopravvivenza.

Invero il problema della predetta carenza della legislazione assicurativa belga è stato ampiamente agitato sul piano sindacale ed altresì su quello internazionale nell'ambito delle Comunità europee, al fine di unificare l'elenco delle malattie professionali; e si può dire che esso ha oramai raggiunta una certa maturità, poichè autorevoli esponenti del Governo Belga si sono impegnati a risolverlo al più presto. Tuttavia i presentatori del disegno di legge, preoccupati che ogni ritardo possa essere occasione di perdite e sofferenze umane, hanno proposto al Senato il problema affinché, nell'attesa, provveda per i lavoratori già rimpatriati lo Stato italiano, assumendo le spese per le prestazioni che ad essi dovrebbe erogare l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il disegno di legge non manca invero di suscitare alcune perplessità che il vostro relatore non vuole sottacere. Innanzitutto il fatto che si parli esclusivamente di lavoratori delle miniere di carbone del Belgio può far nascere il dubbio che il disegno di legge non protegga nello stesso modo gli

italiani che analogo lavoro, e con eguali dolorose conseguenze, abbiano prestato in altri Stati stranieri. A parte però il fatto che l'emigrazione di minatori in Belgio è fenomeno di considerevole dimensione e pertanto di maggiore incidenza, si assicura da ogni parte che la silicosi è considerata malattia professionale per lo meno in tutti gli Stati ove la manodopera italiana è impegnata nel lavoro in miniera.

Può inoltre apparire singolare che lo Stato italiano, sia pure temporaneamente, si sostituisca a doveri ed impegni che dovrebbero essere dello Stato straniero che ai lavoratori italiani offre sì una ragione di vita, ma che dalla loro opera trae un indiscutibile beneficio economico. A questo proposito mi pare però doveroso tenere presente ciò che in Commissione, con l'abituale afflato umano e con la consueta misura, così bene sottolineò il senatore Barbareschi che, quale Ministro del lavoro nell'immediato dopoguerra, fu propulsore dei primi accordi per l'invio in Belgio di lavoratori italiani. Quell'emigrazione ebbe allora il duplice scopo di offrire occupazione a nostri disoccupati e di procurare carbone alle nostre industrie per cui, e riporto le testuali parole del collega, « l'Italia non deve dimenticare, anche sotto l'aspetto umano, il contributo dato dai minatori italiani alla possibilità di ripresa delle attività del nostro Paese. Quei lavoratori si sono sacrificati per la Patria ed un'insufficiente legislazione belga ce li restituisce in condizioni di salute tali da non consentire loro più alcun lavoro. Abbiamo, pertanto, il dovere di provvedere alla loro assistenza ».

Ma a parte queste perplessità che mi paiono senz'altro superabili, una difficoltà sostanziale si è presentata alla 10<sup>a</sup> Commissione, che sul disegno di legge era chiamata a deliberare, per il reiterato parere non favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Il problema è posto pertanto oggi alla attenzione della nostra Assemblea e chiede ad ognuno di noi la propria responsabile decisione.

A proposito, però, della mancanza di copertura finanziaria del disegno di legge, il vostro relatore, sia pure con voce sommes-

sa, si permette di fare alcune modeste considerazioni. In realtà una copertura almeno formale è contemplata dall'articolo 5 che, forse in modo improprio, imputa la spesa su due capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri, a mio modesto parere non idonei, su di uno, piuttosto esiguo, di quello del Ministero del lavoro e sul Fondo speciale previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

E ho detto copertura formale senza escludere che possa essere anche sostanziale, qualora fosse limitato il numero dei beneficiari, invero oggi ben difficilmente individuabile.

Vorrei tuttavia aggiungere ancora che, comunque, la spesa sarebbe quasi nulla nel corrente esercizio per il necessario *iter* del disegno di legge, e che per l'esercizio prossimo, i cui stati di previsione sono già presentati al Parlamento, un'eventuale insufficienza di copertura creerebbe tutt'al più un debito dello Stato verso l'I.N.A.I.L., analogo nella sostanza, ma non paragonabile nella misura — infinitamente più modesta — a

quello che nel 1956 si creò con il Fondo adeguamento pensioni e che un recente provvedimento approvato dal Senato ha finalmente sanato.

Posti così i termini del problema, non resta al relatore che farsi portavoce della raccomandazione della 10ª Commissione affinché il provvedimento sia approvato.

La prospettiva che presto il Belgio provvederà ad includere la silicosi fra le malattie professionali; l'affermazione, fatta in quest'Aula il 25 ottobre 1961 dal Ministro degli esteri a chiusura della discussione del suo bilancio, che « per quanto riguarda il Ministero degli esteri, esso è favorevole alla proposta di legge in questione »; soprattutto il fatto umano di poter compiere un doveroso atto di giustizia paiono ragioni sufficienti a far superare dubbi ed incertezze, per cui il relatore sente di poter auspicare un ampio consenso al disegno di legge, che, già in qualche punto formalmente emendato, potrà, con il concorso di tutti, essere anche ulteriormente perfezionato.

VARALDO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto a corrispondere ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e non indennizzati ai sensi di quella legislazione, le prestazioni di carattere economico sanitario assistenziale previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni.

## Art. 2.

Le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono concesse a titolo provvisorio, e cessano automaticamente nel caso di riconoscimento ai lavoratori di cui all'articolo 1 del diritto a prestazioni analoghe o di invalidità non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe.

## Art. 3.

Per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 1 gli interessati dovranno presentare domanda ad una delle sedi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo le modalità previste dalla legge 12 aprile 1943 n. 455 e successive disposizioni.

Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.

## Art. 4.

Il periodo massimo di indennizzabilità è fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidità non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuerà a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura già percepita e quella successivamente acquisita.

## Art. 3.

Per ottenere le prestazioni di cui al precedente articolo 1 gl'interessati dovranno presentare domanda alla sede, territorialmente competente rispetto alla loro residenza, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalità previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive disposizioni.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*).

Art. 5.

Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni mediante prelievo dagli stanziamenti previsti al capitolo 94 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai capitoli 114 e 115 del bilancio del Ministero degli affari esteri e dalle disponibilità del Fondo speciale infortuni previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero degli affari esteri e col Ministero del tesoro, stabilirà le modalità di rimborso.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*